

## **STATUTO**

- - -

### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione**

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata  
**"GE CAPITAL FINANCE S.R.L."**  
senza vincoli di rappresentazione grafica.
2. La società fa parte del "Gruppo Bancario GE Capital Interbanca" iscritto all'albo dei gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
3. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti da norme di legge, primarie e secondarie, ovvero alle richieste di Banca d'Italia.

#### **Articolo 2**

##### **Sede legale e dipendenze**

1. La società ha sede in Milano.
2. Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

#### **Articolo 3**

##### **Durata**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata a norma di legge.

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto sociale**

1. La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi quelli erogati nella forma di acquisto di crediti a titolo oneroso e di concessione, anche se in via non prevalente, di garanzie.
2. La società può inoltre, nel rispetto della normativa applicabile, esercitare ogni attività strumentale o connessa all'attività finanziaria principale ivi compresa – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati e l'attività di recupero crediti di terzi, nonché, in via subordinata, le altre attività consentite agli intermediari finanziari dalle disposizioni vigenti, tra le quali, sempre a titolo esemplificativo, la promozione e conclusione, per conto di altri intermediari, di contratti relativi alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di servizi di pagamento e l'intermediazione assicurativa e riassicurativa.
3. La società, infine, può compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in particolare assumere interessenze e partecipazioni, dirette o indirette, in altre società o enti coerentemente con il proprio oggetto sociale e con le proprie strategie e nei limiti di cui alla normativa di vigilanza di riferimento.
4. L'esercizio delle attività di cui sopra è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge. Sono tassativamente escluse le attività diverse da quelle di cui sopra.

## **CAPITALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI - RECESSO**

### **Articolo 5**

#### **Capitale sociale**

1. Il capitale della società è di Euro 123.240.000 (centoventitremilioniduecentoquarantamila).
2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.
3. L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge.

4. Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

#### **Articolo 6**

##### **Versamenti sulle partecipazioni**

I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa utili o convenienti.

#### **Articolo 7**

##### **Comunicazioni**

Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, ciascun socio comunica alla società per iscritto il proprio domicilio; ai medesimi fini, ciascun socio può altresì comunicare alla società, con la stessa modalità, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

#### **Articolo 8**

##### **Acquisizione di fondi**

1. La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.
2. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

#### **Articolo 9**

##### **Recesso**

1. Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.
2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.
3. Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.
4. Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione

posseduta.

5. Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

## **DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA**

### **Articolo 10**

#### **Decisioni dei Soci**

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.
2. In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

### **Articolo 11**

#### **Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

1. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.
2. La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.
3. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 12

### **Convocazione, presidenza, delibere e modalità di svolgimento dell'Assemblea**

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. Le convocazioni sono fatte mediante avviso scritto comunicato ai soci con telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci, almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica eventualmente risultanti ai sensi dell'art. 7.
3. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data di seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.
4. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza, o nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.
6. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
7. Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.
8. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
  - a. sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

## **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA**

### **Articolo 13**

#### **Composizione, definizione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il quale svolge sia la funzione di supervisione strategica sia quella di gestione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, numero che viene di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, unitamente alla durata in carica dell'organo amministrativo, non superiore comunque a tre esercizi. Essi scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.
3. La carica di Direttore Generale, ove attribuita, deve essere conferita ad un soggetto che riveste la carica di Amministratore Delegato.

### **Articolo 14**

#### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Ad ogni sua rinnovazione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato nominato con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche un vicepresidente.
2. Il presidente del Consiglio di Amministrazione promuove la dialettica consiliare e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, e garantisce l'equilibrio di poteri tra funzioni gestorie e funzioni di controllo, ponendosi come interlocutore della capogruppo quale responsabile per l'adozione, l'aggiornamento e l'adeguamento al regolamento di gruppo da parte della società, nonché per la positiva ricezione delle disposizioni impartite dalla capogruppo alle componenti del "Gruppo Bancario GE Capital Interbanca" in merito all'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia.
3. Il Presidente non riveste un ruolo esecutivo, né svolge funzioni gestionali.

## **Articolo 15**

### **Sostituzione dei Consiglieri**

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione, previo assenso del Collegio Sindacale che può rilasciarsi anche a mezzo di idonea dichiarazione del Presidente del Collegio Sindacale durante la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per effettuare la sostituzione, purché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci.
2. Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, l'intero Consiglio di Amministrazione si considera decaduto con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

## **Articolo 16**

### **Decisioni del Consiglio di Amministrazione**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale, ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 17**

### **Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

1. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché a ciascun amministratore siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.
2. La decisione è adottata mediante sottoscrizione, anche mediante firma digitale, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire, anche mediante posta elettronica, l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.
3. Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e

devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal Presidente.

## **Articolo 18**

### **Adunanze, convocazione, costituzione, delibere e presidenza del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove purchè in Italia, con periodicità adeguata e comunque con cadenza almeno trimestrale o tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta al presidente con indicazione degli argomenti da trattare da due consiglieri o da due sindaci effettivi.
2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal presidente con telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno quattro giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza a ciascun consigliere e agli eventuali sindaci effettivi.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza, anche mediante interventi a distanza, della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi.
4. Le delibere sono prese a voto palese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente della riunione e dal segretario. Il Consiglio di Amministrazione nomina di volta in volta per ciascuna riunione un segretario fra i dipendenti della società o di società facenti parte del "Gruppo Bancario GE Capital Interbanca".
6. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione



e il soggetto verbalizzante.

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori. In caso di assenza del Presidente, o di suo impedimento o richiesta espressa, il Consiglio è presieduto, alternativamente, dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

## **Articolo 19**

### **Rimborso, compenso e remunerazione dei Consiglieri**

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere non vincolante del Collegio Sindacale e del comitato per la remunerazione eventualmente costituito presso la capogruppo.
4. I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

## **Articolo 20**

### **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci.
2. Al Consiglio di Amministrazione, quale organo aziendale con funzione di supervisione strategica, sono attribuite tutte le competenze di volta in volta riservate a detto organo dalla vigente normativa, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle

di indirizzo e di supervisione della gestione della società esercitabili mediante, tra l'altro: la definizione e l'approvazione degli indirizzi strategici, degli obiettivi di rischio, delle politiche di governo dei rischi, nonché delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni; l'approvazione della struttura organizzativa e l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità; l'approvazione del processo di gestione dei rischi, del processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva e dei processi relativi all'erogazione del credito; l'esame e le delibere in ordine ai piani industriali e/o finanziari ovvero alle operazioni strategiche.

3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, quale organo aziendale con funzione di gestione, sono attribuite tutte le competenze di volta in volta riservate a detto organo dalla vigente normativa, ivi comprese, a titolo esemplificativo: la definizione dei compiti e delle responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali; la definizione e l'attuazione del processo di gestione dei rischi in coerenza con le politiche di governo dei rischi; la definizione del processo di selezione, gestione e controllo di soggetti terzi di cui la società si avvale per la distribuzione e dei flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti.
4. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
  - (i) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
  - (ii) la eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e di uno o più Consiglieri Delegati;
  - (iii) l'assunzione, la modifica e la cessione di partecipazioni;
  - (iv) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
  - (v) l'approvazione del regolamento aziendale e la disciplina dei processi organizzativi interni;
  - (vi) il recepimento e l'aggiornamento del regolamento di gruppo predisposto dalla capogruppo nell'interesse del "Gruppo Bancario GE Capital Interbanca";
  - (vii) la costituzione di commissioni con funzioni consultive e di coordinamento ovvero di comitati.
5. Ferma rimanendo la competenza concorrente dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e

2505-bis del codice civile.

## **Articolo 21**

### **Rappresentanza e poteri delegati**

1. Il Presidente e ciascun Consigliere Delegato, se nominato e nei limiti dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione, hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti qualsiasi autorità di vigilanza, autorità giudiziaria e amministrativa, nonché di nominare avvocati e procuratori con uguali oppure più limitati poteri.
2. Le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica, dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti interni della società in quanto organo di supervisione strategica non sono delegabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione, ove consentito dalla vigente normativa e nel rispetto del precedente art. 20, può delegare, ad uno o più Consiglieri Delegati, parte delle proprie competenze, quale organo con funzione di gestione, che gli sono attribuite dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti interni della società, determinandone in modo analitico, con chiarezza e precisione, i contenuti. In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con cadenza almeno semestrale, o con cadenza almeno trimestrale nel caso di deleghe in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti, ciascun Consigliere Delegato, coadiuvato dalle funzioni apicali delle funzioni aziendali competenti, riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione e sull'esercizio delle deleghe conferite.
4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire poteri – determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio – ai dipendenti della società, a persone estranee alla società purché dipendenti di, o comunque distaccate presso, la capogruppo o altra società del Gruppo Bancario, ovvero in ogni caso designate dalla capogruppo, individuati per funzione, ai quali spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri attribuiti. In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con cadenza almeno semestrale, o con cadenza

almeno trimestrale nel caso di deleghe in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti i soggetti delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sull'esercizio delle deleghe loro conferite.

5. Il Consiglio di Amministrazione e ciascun Consigliere Delegato, se nominato, possono, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di singoli atti o categorie di atti, con obbligo di informativa al Consiglio di Amministrazione, qualora venga esercitata questa facoltà.

## **COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE**

### **Articolo 22**

#### **Nomina, durata in carica, adunanze, compiti e poteri del Collegio Sindacale - Revisione legale**

1. I soci provvedono alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, determinando la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi.
3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.
4. Al Collegio Sindacale, quale organo aziendale con funzione di controllo, sono attribuite tutte le competenze di volta in volta riservate a detto organo dalla vigente normativa, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle di vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento, nonché la promozione di interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.
5. Al Collegio Sindacale è assegnato il compito, e sono conseguentemente attribuiti i più ampi poteri al riguardo, di informare senza indugio le Autorità di Vigilanza di

tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività della società. I sindaci intervengono alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

6. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Collegio Sindacale dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo. Esso può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo e, in particolare, della funzione di revisione interna.
7. La revisione legale è esercitata da una Società di Revisione Legale.

## **BILANCIO - RIPARTO UTILI**

### **Articolo 23**

#### **Bilancio sociale**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.
3. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### **Articolo 24**

#### **Distribuzione degli utili**

Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci, salvo che con decisione dei soci non si stabilisca diversamente.

### **Articolo 25**

#### **Dividendi**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo stesso, qualora non sia stato fissato con decisione dei soci.
2. Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui

divennero esigibili.

## **SCIoglIMENTO**

### **Articolo 26**

#### **Scioglimento e norme di liquidazione**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

## **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

### **Articolo 27**

#### **Arbitrato**

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.
2. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.
3. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.
4. In deroga a quanto previsto dal presente statuto, la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

## **RINVIO**

## **Articolo 28**

### **Norma finale**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.